

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Bando di Concorso per assegnazione alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Anno 2017

(L.R n. 10/96 modificata dal comma 1 art. 13 legge regionale 31.12.2012 n. 55)

Prot. n. 6458 del 29.10.2017

Il Comune di Bagnolo di Po indice il presente Bando di Concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Bagnolo di Po nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della L.R. del 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche. Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P., sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando pena l'esclusione dalla graduatoria.

La documentazione richiesta nel suddetto Bando di Concorso, non certificabile dal Comune di Bagnolo di Po, deve essere presentata entro un mese dalla chiusura del Bando. Le domande incomplete ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione verranno escluse; l'assegnazione dei punteggi di priorità sarà possibile esclusivamente in base alla documentazione allegata al modulo di concorso.

1) REQUISITI PER L' ASSEGNAZIONE

I richiedenti conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 10 del 02.04.96 e successive modifiche, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ;

a bis) Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia , e loro familiari , ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di Stati membri “;

a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto legislativo 8.1.2007 n. 3 “ Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo “;

a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.2007 , n. 251 “ Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta “ ;

a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “ Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bagnolo di Po salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano e prestino servizio nella provincia di Rovigo, ovvero risiedano nella provincia di Rovigo ma prestino servizio in altra Provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio /i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) *reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a Euro 24.850,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n.457 come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n.9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n.94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art.8 del D.P.R. 22/12/1986 n.917 “approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,46 per ogni componente oltre i due sino ad un massimo di Euro 3098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n.457.*

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R.n.10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Bagnolo di Po in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), F) e G) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera E) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera C) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

Le domande incomplete ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione non verranno prese in considerazione ed il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria.

2) CONDIZIONI PER L' ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal:
 - 1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
 - 1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;

Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal;

- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti : punti 5. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi , riconosciuta dalla vigente normativa;
- 6) nucleo familiare di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 7) nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2;
- 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o coppie che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9 bis anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva : punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;
- 10) - **richiedente con contratto di locazione registrato relativo all'alloggio occupato, il cui canone incida in misura superiore al 40% del reddito annuo pro capite quale risulta dall' ultima dichiarazione fiscale: punti 6**
 - **richiedente assegnatario di alloggio comunale ottenuto a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza di sgombero o senza casa o per grave situazione di antigienicità: punti 8;**

- **persona con problematiche di tipo psico-sociale documentate dal servizio sociale comunale o dall'ULS , ma comunque in grado di impegnarsi per il proprio reinserimento sociale e per la quale l'alloggio è condizione indispensabile per la sua realizzazione: punti 8;**

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
 - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
 - 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
 - 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

La condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

- 2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: punti 1;
 - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: punti 2;
 - 2.2) abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art.7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R.30 dicembre 1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2;
 - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

- 2) per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art.5, comma 4, della L.R. n.10/96 e successive modifiche.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato e allegato alla domanda di assegnazione.

3) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda in bollo va redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di Bagnolo di Po – Ufficio Tecnico

La domanda può anche essere inoltrata tramite posta con Raccomandata A.R..; in tal caso farà fede la data del timbro postale.

4) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER ATTESTARE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI

- Certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio (da rendere sul modulo di domanda) ;
- certificato che attesti la presenza di handicappati o anziani non autosufficienti nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti;
- dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come Comune prescelto il Comune di Bagnolo di Po
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento ex GESCAL oppure licenziamento o la cassa integrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio.

La dichiarazione deve essere consegnata e sottoscritta davanti a dipendente comunale addetto o spedita firmata e corredata della fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore (DPR n.445/2000).

5) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Bagnolo di Po – Ufficio Tecnico – p.zza G. Marconi 159 – 45022 Bagnolo di Po (RO) – corredate dai documenti previsti al precedente punto 4)

**entro il 30.10.2017 per i richiedenti residenti in Italia
ed entro il 14.11.2017 per i richiedenti emigrati all'estero.**

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando la Commissione per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 5 L.R n. 10/1996 formerà e renderà pubblica la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla Commissione per l'assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Bagnolo di Po – Ufficio Tecnico .

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini dei ricorsi il Comune di Bagnolo di Po trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art.6 L.R.n.10/96, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati al ricorso.

Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n.10/1996 art.5 comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando ai sensi dell'art. 3 L.R. n.10/1996 e successive modifiche. In ogni caso ai sensi dell'art.3

comma 2 la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune sulla base della graduatoria definitiva e deve tenere conto:

- a) dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio;
- b) della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario;

Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art.9 comma 3, L.R.n. 10/1996. Qualora prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 L.R.n.10/1996, il dirigente dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6).

Sulla base delle determinazioni assunte dalla commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria, l'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

8) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. n.10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche.

Al presente Bando vengono applicate le normative previste dalla Legge 675 del 31.12.1996 recante: " Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ".

Bagnolo di Po, 29.09.2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Geom. Riccardo Resini